



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

Prot. n. 41/ FR / AQ

L'Aquila, 16 agosto 2012

Al Comando Regionale per l'Abruzzo
del Corpo Forestale dello Stato
Via della Polveriera s.n.c.
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di incarichi professionali del 02 agosto 2012 per la verifica tecnico sismica degli edifici assegnati al Corpo Forestale dello Stato in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, del 17 settembre 2004 n. 3376, del 06 agosto 2005, del 23 maggio 2007 e del 15 aprile 2010, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2010

In merito all'avviso relativo alla verifica sismica degli edifici assegnati al Corpo Forestale dello Stato si evidenziano alcune criticità che ledono fortemente il decoro professionale dell'Ingegnere oltre a rilevare il mancato rispetto delle norme di riferimento.

L'avviso disattende completamente quanto previsto al secondo comma dell'art. 2233 del Codice Civile, in base al quale *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*. L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili. La reputazione, in particolare, è il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. e include sia l'onore in senso oggettivo, sia l'onore in senso soggettivo.

E' bene ricordare altresì il contenuto dell'articolo 264, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207 del 2010, che prescrive che devono essere esplicitate le modalità in base alle quali è stato definito l'ammontare del corrispettivo dei servizi posto a base di gara che,



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

pertanto, non può essere indicato semplicemente.

Sul quadro normativo ed interpretativo di riferimento è intervenuto l'articolo 9 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». L'articolo 9 stabilisce, anzitutto, al comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, prevedendo, altresì, al comma 5 che *“Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.”*.

L'art. 1 della Deliberazione n. 49 del 03 maggio 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 27/2012 ribadisce le posizioni precedentemente espresse circa la necessità che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione della salvaguardia dell'interesse pubblico, la qualità delle prestazioni. Fondamentale è l'importanza che viene data alla determinazione dell'importo a base di gara che non può essere limitato ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono essere indicati con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. In sintesi *“l'importo a base di gara ... dovrebbe trovare dimostrazione in una dettagliata individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi”*.

Anche per l'appalto di servizi *“i documenti a base di gara devono consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile”*.

L'individuazione dell'importo a base di gara è, inoltre, definito rilevante ai fini della determinazione del superamento delle soglie previste dall'articolo 91 del Codice e quindi della legittimità della procedura di gara da utilizzare. L'analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è ritenuta, altresì, anche funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte.

L'AVCP, sempre con la Deliberazione n. 49/2012, precisa che anche se *“il riferimento alla possibilità di utilizzo delle tariffe professionali è da ritenersi abrogato è da*



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

considerare ancora del tutto vigente l'obbligo di illustrare le modalità di calcolo del corrispettivo".

Il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto dell'importanza dell'opera, del grado di complessità dell'incarico e di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. La determinazione dell'importo dell'affidamento non può essere connotata da arbitrarietà, ma deve fondarsi su una valutazione che utilizzi riferimenti concreti che consentano, tra l'altro, di assicurare un adeguato svolgimento della prestazione ponendo la dovuta attenzione alla qualità del servizio.

Nel caso specifico per la valutazione del compenso da porsi a base di gara si dovrebbe tener conto di quanto espressamente richiesto nella bozza di disciplinare allegato all'avviso. In particolare, oltre alla quantificazione del compenso per la prestazione realmente posta a base di gara (la verifica tecnico sismica degli edifici assegnati al Corpo Forestale dello Stato) dovrebbero essere esplicitati i costi ed i compensi per tutte le altre attività preliminari richieste, e non tutte afferenti le attività professionali, ove si volesse confermare la volontà di ricomprenderle nel compenso totale spettante al professionista incaricato.

A titolo meramente esemplificativo, tenendo ben presente che parte delle attività richieste non sono proprie dell'Ingegnere, dovrebbero essere quantificati gli onorari ed i costi per i rilievi di vario tipo, la ricerca della documentazione, la caratterizzazione geomorfologica dei siti, il prelievo dei campioni ed il ripristino delle finiture, lo scorticamento degli intonaci ed il ripristino delle finiture, l'esecuzione delle prove di laboratorio. Il tutto sempre suddiviso per i vari immobili oggetto di verifica.

Ulteriore riflessione si pone sulla presa visione obbligatoria degli immobili ubicati sull'intero territorio regionale che richiede il necessario lasso di tempo che, stante anche il periodo estivo, non trova il necessario riscontro con le tempistiche previste nell'avviso.

Pertanto sulla scorta delle considerazioni di cui sopra si chiede al Responsabile del Procedimento di fornire tutti gli elementi di costo individuati per la determinazione dell'importo messo a base di gara.

Si chiede quindi di sospendere l'efficacia del bando onde consentire un sereno



FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ABRUZZO

confronto con la categoria professionale per addivenire alla stesura di un nuovo avviso nel rispetto di quanto su esposto.

È gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Il Presidente

Ing. Pierluigi De Amicis


